



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna

## Direzione Generale

### **CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEL CCNL 11.4.2006**

Il giorno 24 maggio 2007, presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia - Romagna, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale in attuazione del CCNL dell'11 aprile 2006,

TRA

la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione integrativa a livello regionale

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali indicati in calce al presente contratto

- VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che all'art. 40 disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- VISTO** il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001, sottoscritto in data 1.3.2002, e in particolare gli artt. 42, 43 e 44, concernenti la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato;
- VISTO** il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, stipulato in data 23.09.2002 per il biennio 2000-2001;
- VISTO** il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2002 - 31.12.2005, sottoscritto in data 11.4.2006;
- VISTO** il Contratto Integrativo Nazionale (C.I.N.) per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, stipulato in data 22.2.2007, relativo al quadriennio 2002-2005 e le allegate tabelle recanti le dotazioni per la costituzione dei fondi regionali per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;
- VISTO** il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) sottoscritto il 23.10.2002;
- VISTO** il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) sottoscritto il 31.08.2004;
- VISTO** il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) sottoscritto il 25.1.2006;
- VISTE** le sequenze contrattuali tra il MIUR e le OO.SS. di categoria sottoscritte il 24.7.2003, 30.5.2005 e il 31.1.2006 concernenti la disciplina dei criteri generali per la corresponsione della retribuzione di risultato, rispettivamente, per l'a.s. 2002-03, 2003-04, 2004-05 e per l'a.s. 2005-06;
- CONSIDERATO** che il sopra citato C.C.N.L. 11.4.2006 all'art. 13 comma 4 stabilisce che ai Dirigenti che si trovino nelle situazioni previste dal medesimo articolo, nel periodo dal 1.1.2002 al 31.8.2006, vada attribuita una retribuzione di posizione e di risultato

pari alla media di quelle riconosciute agli altri dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche, e che a decorrere dal 1.9.2006 la stessa retribuzione vada corrisposta nell'identica misura di quelle attribuite nella sede di titolarità;

**VISTA** la sequenza contrattuale tra MIUR e OO.SS. di categoria sottoscritta il 6.6.2003 (G.U. 19.6.2003 n. 140), concernente i Dirigenti scolastici che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero, nonché l'art. 48, comma 4, del C.C.N.L. dell'11.4.2006, secondo cui a detto personale è corrisposta la retribuzione di posizione in misura pari alla parte fissa prevista dall'art. 56 dello stesso CCNL;

**VISTE** le note prot. 642 del 12.5.2003, prot. 254 del 19.4.2005 e prot. 606 del 28.7.2006 con le quali il MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Uff. VII - ha fornito indicazioni circa il regime di onnicomprensività dei compensi per incarichi aggiuntivi non inclusi tra quelli che i dirigenti scolastici sono tenuti ad accettare;

## **STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**

I criteri generali e le modalità di attuazione dei programmi di formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 7, del Contratto Integrativo Nazionale sopra citato, saranno oggetto di apposita integrazione alla presente contrattazione dopo l'emanazione, da parte del M.P.I., dell'Ordinanza Ministeriale di settore contenente linee operative.

### **Art. 2 – FASCE ATTRIBUZIONE DI COMPLESSITA' ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

A decorrere dall'anno scolastico 2007/08 le Istituzioni Scolastiche della Regione Emilia Romagna sono ripartite in fasce di attribuzione di complessità, come di seguito indicato:

- FASCIA A: Istituzioni Scolastiche con punteggio finale complessivo oltre 55
- FASCIA B: Istituzioni Scolastiche con punteggio finale complessivo oltre 38 fino a 55
- FASCIA C: Istituzioni Scolastiche con punteggio finale complessivo oltre 25 fino a 38
- FASCIA D: Istituzioni Scolastiche con punteggio finale complessivo da 0 a 25.

I parametri per la costituzione dei punteggi sopra indicati sono definiti nell'**ALLEGATO 1**, che fa parte integrante del presente Contratto Integrativo Regionale.

### **Art. 3 – UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE**

#### **1) Dirigenti scolastici interessati.**

Il presente accordo, inteso a disciplinare l'utilizzazione del fondo regionale relativo agli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, si applica a tutti i Dirigenti Scolastici dell'Area V appartenenti al ruolo dell'USR della Regione Emilia-Romagna, in servizio nei sotto indicati periodi:

- E.F. 2002: periodi 1.1.2002 - 31.08.2002 e 1.9.2002-31.12.2002 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato,
- E.F. 2003: periodi 1.1.2003 - 31.08.2003 e 1.9.2003-31.12.2003 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato,

- E.F. 2004: periodi 1.1.2004 - 31.08.2004 e 1.9.2004–31.12.2004 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato,
- E.F. 2005: periodi 1.1.2005 - 31.08.2005 e 1.9.2005–31.12.2005 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato,
- E.F. 2006: periodi 1.1.2006 - 31.08.2006 e 1.9.2006–31.12.2006 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato.

**2) Ripartizione percentuale fondi regionali.** Il fondo regionale per gli esercizi 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, come determinato dai commi da 1 a 5 del precedente art. 3, è destinato per l'85% del suo ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato.

**3) Dirigenti scolastici in servizio all'estero.** La retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici in servizio all'estero grava sul fondo regionale, secondo la previsione dell'art. 48, comma 4, del C.C.N.L. 11.4.2006.

**4) Risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2002.** Il fondo regionale viene attribuito secondo quanto indicato nell'**ALLEGATO 2**, che fa parte integrante del presente accordo;

**5) Risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2003.** Il fondo regionale viene attribuito secondo quanto indicato nell'**ALLEGATO 3**, che fa parte integrante del presente accordo;

**6) Risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2004.** Il fondo regionale viene attribuito secondo quanto indicato nell'**ALLEGATO 4**, che fa parte integrante del presente accordo;

**7) Risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2005.** Il fondo regionale viene attribuito secondo quanto indicato nell'**ALLEGATO 5**, che fa parte integrante del presente accordo;

**8) Risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2006.** Il fondo regionale viene attribuito secondo quanto indicato nell'**ALLEGATO 6**, che fa parte integrante del presente accordo;

9) Le tabelle in allegato sopra richiamate sono state elaborate sulla base dei criteri di cui ai seguenti articoli.

#### **Art. 4 . CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**

1. A decorrere dall' 1.1.2002, tenuto conto di quanto indicato in premessa, viene ridefinita la misura della retribuzione di posizione (di diritto), secondo quanto indicato nei successivi artt. 5 e 6 e nelle tabelle di cui al precedente articolo 3. Detti importi annui vengono corrisposti per tredici mensilità.
2. Le retribuzioni di posizione di cui al presente articolo vengono determinate per assicurare ai Dirigenti Scolastici quanto previsto dai commi 8 e 10 dell'art. 4 del C.I.N. del 22.2.2007, anche in ragione della nuova articolazione delle scuole in fasce ai sensi del presente C.I.R. Non beneficiano della presente norma di salvaguardia i Dirigenti che abbiano ottenuto un mutamento d'incarico a richiesta, anche da fuori regione, o siano stati mutati di incarico per revoca dell'Amministrazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del CIN del 22.2.2007, ai Dirigenti che si trovano nelle posizioni di stato previste dall'art. 13 del C.C.N.L. del 16.4.2006, nel periodo dal 1.1.2002 al 31.8.2006, va attribuita una retribuzione di posizione pari alla media di quelle riconosciute agli altri dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche, mentre a decorrere dall'1.9.2006 la stessa retribuzione va corrisposta nell'identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità.
4. Ai dirigenti in servizio all'estero, spetta la sola quota fissa della retribuzione di posizione, negli importi richiamati nelle tabelle di riferimento.
5. In attesa che vengano rese note le disponibilità finanziarie per l'E.F. 2007 e successivi, fino a diversa determinazione a seguito di successivi accordi, la retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente, per tredici mensilità, in via provvisoria, salvo conguaglio, negli importi stabiliti alla data del 31/12/2006, secondo l'articolazione per fasce.
6. Gli importi stabiliti nelle tabelle allegate di cui all'articolo precedente sono da conguagliare con quanto effettivamente percepito allo stesso titolo da ciascun Dirigente, in ogni anno di riferimento, come riassunto nell'**ALLEGATO 7** che fa parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 5 – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**

1-La parte fissa della retribuzione di posizione è fissata dall'art. 56, comma 1, lettera a) del CCNL e dall'art. 5, comma 1 del CCNL relativo al secondo biennio economico.

2- A decorrere dal 01.01.02, l'importo della retribuzione di posizione-parte variabile, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- a) prima fascia: € 6.299,73 annui lordi, per tredicimensilità;
- b) seconda fascia: € 4.540,44 annui lordi, per tredici mensilità;
- c) terza fascia: € 3.319,27 annui lordi, per tredicimensilità;
- d) quarta fascia: € 2.062,25 annui lordi, per tredicimensilità;
- e) fascia media: € 4.037,54 annui lordi, per tredici mensilità.

3- A decorrere dal 01.01.2003, l'importo della retribuzione di posizione-parte variabile, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- e) prima fascia: € 6.717,43 annui lordi, per tredicimensilità;
- f) seconda fascia: € 5.433,36 annui lordi, per tredici mensilità;
- g) terza fascia: € 4.149,44 annui lordi, per tredicimensilità;
- h) quarta fascia: € 2.865,76 annui lordi, per tredicimensilità;
- e) fascia media: € 4.764,21 annui lordi, per tredici mensilità.

4- A decorrere dal 01.01.2004, l'importo della retribuzione di posizione-parte variabile, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- i) prima fascia: € 7.824,24 annui lordi, per tredicimensilità;
- j) seconda fascia: € 6.345,54 annui lordi, per tredici mensilità;
- k) terza fascia: € 4.866,32 annui lordi, per tredicimensilità;
- l) quarta fascia: € 3.386,79 annui lordi, per tredici mensilità;
- e) fascia media: € 5.577,95 annui lordi, per tredici mensilità.

5- A decorrere dal 01.01.2005, l'importo della retribuzione di posizione-parte variabile, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- m) prima fascia: € 8.264,16 annui lordi, per tredici mensilità;
- n) seconda fascia: € 6.721,79 annui lordi, per tredici mensilità;
- o) terza fascia: € 5.179,74 annui lordi, per tredicimensilità;
- p) quarta fascia: € 3.636,34 annui lordi, per tredicimensilità;
- e) fascia media: € 5.919,91 annui lordi, per tredici mensilità.

2- A decorrere dal 01.01.2006, l'importo della retribuzione di posizione-parte variabile, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- q) prima fascia: € 10.697,19 annui lordi, per tredicimensilità;
- r) seconda fascia: € 8.807,46 annui lordi, per tredici mensilità;
- s) terza fascia: € 6.917,28 annui lordi, per tredicimensilità;
- t) quarta fascia: € 5.029,65 annui lordi, per tredici mensilità;
- u) fascia media: € 5.215,65 lordi per otto mensilità comprensiva del rateo di tredicesima.

3- Si applicano le clausole di salvaguardia previste dal CIN, qualora ne sussistano le condizioni.

#### **Art. 6 – DIRIGENTI ALL'ESTERO**

1 – Ai dirigenti in servizio all'estero spetta la sola parte fissa della retribuzione di posizione.

2 - Spetta altresì la quota media della retribuzione di risultato, così determinata:

- anno 2002: euro 962,32 lordi, in unica soluzione;
- anno 2003: euro 1.236,76 lordi, in unica soluzione;
- dal 01.01.2004: euro 1.423,00 annui lordi, per tredici mensilità;
- dal 01.01.2005: euro 1.483,89 annui lordi, per tredici mensilità;
- dal 01.01.2006: euro 1.594,52 annui lordi, per tredici mensilità.

#### **Art. 7 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

1. La retribuzione di risultato per gli EE.FF. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 è rideterminata secondo quanto indicato nel successivo art. 8 e nell'**ALLEGATO 7** (che fa parte integrante del presente accordo). Detti importi annui vengono corrisposti per tredici mensilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del CIN del 22.2.2007, ai Dirigenti che si trovano nelle posizioni di stato previste dall'art. 13 del C.C.N.L. del 16.4.2006, nel periodo dal 1.1.2002 al 31.8.2006, va attribuita una retribuzione di risultato pari alla media di quelle riconosciute agli altri dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche, mentre a decorrere dall'1.9.2006 la stessa retribuzione va corrisposta nell'identica misura di quella attribuite nella sede di titolarità.
3. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti economici di cui all'art. 48 del CCNL 11.4.2006.
4. Per l'anno 2007 e successivi, a valere sugli stanziamenti dei successivi esercizi finanziari, la retribuzione di risultato verrà corrisposta mensilmente, per tredici mensilità, in via provvisoria, salvo conguaglio, nell'importo annuo fisso pari al 100% dell'importo previsto alla data del 31/12/2006.

5. Qualora ad un dirigente, a seguito di valutazione negativa, non venisse riconosciuta per un anno la retribuzione di risultato, verrà interrotta la corresponsione mensile per i successivi dodici mesi, ivi compresa la tredicesima mensilità.

## **Art. 8 – RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

1- Per l'anno 2002 la retribuzione di risultato è pari ad euro 962,32 euro lordi per tutti i dirigenti in servizio, in misura unica.

2- Per l'anno 2003 la retribuzione di risultato è pari ad euro 1.236,76 euro lordi per tutti i dirigenti in servizio, in misura unica.

3- A decorrere dal 01.01.2004, l'importo della retribuzione di risultato, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- a) prima fascia: € 1.811,09 annui lordi, per tredici mensilità;
- b) seconda fascia: € 1.552,46 annui lordi, per tredici mensilità;
- c) terza fascia: € 1.293,75 annui lordi, per tredici mensilità;
- d) quarta fascia: € 1.034,97 annui lordi, per tredici mensilità;
- e) fascia media: € 1.418,21 annui lordi, per tredici mensilità.

4- A decorrere dal 01.01.2005, l'importo della retribuzione di risultato, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- f) prima fascia: € 1.888,68 annui lordi, per tredici mensilità;
- g) seconda fascia: € 1.618,83 annui lordi, per tredici mensilità;
- h) terza fascia: € 1.349,04 annui lordi, per tredici mensilità;
- i) quarta fascia: € 1.079,00 annui lordi, per tredici mensilità;
- j) fascia media: € 1.478,52 annui lordi, per tredici mensilità.

5- A decorrere dal 01.01.2006, l'importo della retribuzione di risultato, corrisposta per tredici mensilità, è così determinato:

- k) prima fascia: € 2.029,33 annui lordi, per tredici mensilità;
- l) seconda fascia: € 1.739,42 annui lordi, per tredici mensilità;
- m) terza fascia: € 1.449,45 annui lordi, per tredici mensilità;
- n) quarta fascia: € 1.159,86 annui lordi, per tredici mensilità;
- o) fascia media: € 1.058,98 lordi per otto mensilità comprensiva del rateo di tredicesima.

6- Qualora ad un dirigente non venisse riconosciuta per un anno la retribuzione di risultato nemmeno nella parte fissa, verrà interrotta la corresponsione mensile per l'anno successivo, ivi compresa la tredicesima mensilità.

7- Si applicano le clausole di salvaguardia previste dal CIN, qualora ne sussistano le condizioni.

## **Art. 9 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI INCARICHI DI REGGENZA**

1. Al Dirigente cui è affidata una reggenza di altra istituzione scolastica, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 43, comma 1, lettera i) del C.C.N.L. ed in applicazione dell'art. 57, comma 3 del medesimo e dell'art. 2, comma 2, del C.I.N., viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all'80% della parte variabile

della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.

2. L'importo, determinato in relazione alla durata della reggenza in base ai valori vigenti nell'E.F. dell'anno di liquidazione, sarà corrisposto in un'unica soluzione annuale al termine dell'Anno scolastico nel quale è stata affidata la reggenza, di norma nel mese di settembre; tale importo è da imputare all'esercizio finanziario dell'anno di liquidazione. Si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
3. Per il periodo settembre–dicembre 2006, la spesa relativa alle reggenze si imputa ai fondi dell'E.F. 2006 e sarà liquidata successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Regionale. Per il periodo gennaio – agosto 2007 la spesa relativa alle reggenze si imputa all'E.F. 2007 e sarà liquidata a settembre 2007. Per il periodo settembre–dicembre 2007 la spesa relativa alle reggenze verrà imputato all'E.F. 2007 e sarà liquidata entro febbraio 2008.

#### **Art. 10 - ATTRIBUZIONI DI INCARICHI IN INIZIATIVE O PROGETTI DECISI E FINANZIATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Relativamente all'applicazione dell'art. 2 comma 4 del Contratto Integrativo Nazionale, su richiesta delle OO.SS., saranno attivate specifiche contrattazioni integrative regionali.

#### **Art. 11 - DECORRENZA E DURATA**

Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione. Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle di successivi accordi o contratti regionali. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuata dal competente organo di controllo regionale

#### **Art. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente accordo può essere modificato a seguito di nuove determinazioni contrattuali assunte in sede nazionale.

A norma dell'art. 47 e ss. del D.Lvo. 30.3.2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi.

### **LE PARTI FIRMATARIE**

#### **PER LA PARTE PUBBLICA**

F.to Dott. Luigi Catalano                      Direttore Generale

F.to Dott.ssa Anna Maria Benini      Dirigente Ufficio II – Settore Dirigenti scolastici

F.to Dott. Luciano Fanti                      Dirigente Ufficio VI

F.to Dott.ssa Gavina Campus              Ufficio II

**PER LA PARTE SINDACALE**

CIDA-ANP

F.to Giancarlo Lanzoni

CISL-SCUOLA

F.to Umberto Pampolini

CONFSAL - SNALS

F.to Cristina Pedarzini

F.to Maria Gaiani

FLC- CGIL

F.to Fiammetta Colapaoli

---

## **NOTA CONGIUNTA**

### **FONDO PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**

Si concorda tra le parti di soprassedere dalla contrattazione integrativa regionale, in attesa della definizione del quadro nazionale.

Si concorda tra le parti che, per le istituzioni scolastiche in corso di ridimensionamento per effetto della razionalizzazione della rete scolastica, a decorrere dal 1° settembre 2007, anziché i Dirigenti scolastici, saranno gli Uffici Scolastici Provinciali a trasmettere i dati relativi ai parametri di complessità, acquisendoli dalle scuole.

#### **LE PARTI FIRMATARIE**

##### **PER LA PARTE PUBBLICA**

F.to Dott. Luigi Catalano	Direttore Generale
F.to Dott.ssa Anna Maria Benini	Dirigente Ufficio II – Settore Dirigenti scolastici
F.to Dott. Luciano Fanti	Dirigente Ufficio VI
F.to Dott.ssa Gavina Campus	Ufficio II

##### **PER LA PARTE SINDACALE**

CIDA-ANP

F.to Giancarlo Lanzoni

CISL-SCUOLA

F.to Umberto Pampolini

CONFSAL - SNALS

F.to Cristina Pedarzini  
F.to Maria Gaiani

FLC- CGIL  
F.to Fiammetta Colapaoli